

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Ammissibilità della protezione diplomatica a favore del cittadino
straniero nei procedimenti in Italia, in particolare nei procedimenti
di separazione dei coniugi e di divorzio**

dell' Avv. Alfonso Marra del Foro di Napoli

Al giorno d'oggi di grande attualità sono le tematiche relative ai matrimoni misti, cioè relative a quei matrimoni in cui almeno uno dei coniugi non è cittadino italiano e, spesso, neanche cittadino dell'Unione Europea.

In tema di separazione e divorzio, in presenza di figli minori, in Italia vige la regola generale dell'affidamento condiviso dei figli minori, con deroghe nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, l'affidamento condiviso è spesso tale solo sulla carta e, il più delle volte, il coniuge più debole diventa proprio il marito - padre dei minori, atteso che, nei fatti, statisticamente essi vivono prevalentemente con la madre.

Stante questa maggiore vicinanza dei bambini alla madre ed ai parenti del lato materno, spesso i bambini soffrono della cd. sindrome di alienazione parentale (P.A.S.), poichè vengono sistematicamente messi contro il padre, la cui figura è dipinta a tinte fosche con il preciso intento di annientare la persona del padre nella mente e nel cuore dei figli minori.

Cosa ancor più grave succede quando la madre dei bambini, in un eccesso di “vendetta” sconsiderata nei confronti dell’ex coniuge, comincia ad accusarlo di violenze sessuali nei confronti dei figli.

A quel punto, per un eccesso di cautela degli organi giurisdizionali ordinari e minorili, ma anche dei Servizi Sociali quando chiamati dal Tribunale ad intervenire, il padre vede ancor più ridotti i propri diritti di genitore e, attesa la proverbiale lentezza dei processi, di fatto si può trovare **ad essere accusato ingiustamente e, soprattutto, a pagare per una colpa mai commessa, per accuse mai provate, per un’imputazione penale mai notificata, per un processo penale mai celebrato, per una sentenza di condanna mai emessa !**

Il tutto anche e soprattutto a danno dei figli che, stante il rapporto ormai vanificato con il padre straniero, non possono neanche apprendere da lui la sua lingua nativa, con un corretto accento, che solo il genitore madrelingua può inculcare.

A questo punto nasce la questione: disperato per tutto questo, può il padre straniero chiedere in Italia all’ Autorità diplomatica e consolare del proprio Paese di origine di intervenire?

Ebbene, in linea generale lo Stato di appartenenza dello straniero ha l’esclusivo e libero potere di agire in **protezione diplomatica**, a condizione che la nazionalità sia effettiva, cioè deve esserci un legame reale (genuine link) tra Stato e individuo e che l’individuo straniero abbia esaurito tutte le procedure di ricorso interne.

In particolare, la regola del previo esperimento dei ricorsi interni si fonda sul fatto, che lo straniero ammette implicitamente di sottoporsi alla giurisdizione dello Stato in cui opera ed inoltre gli Stati, di base, si riconoscono reciprocamente l'eguaglianza dei rispettivi ordinamenti giuridici, considerato altresì che, come chiarito in giurisprudenza in merito alla famosa clausola "Calvo", anche un'eventuale rinuncia da parte dell'individuo alla protezione diplomatica lascia sussistere il diritto dello Stato di provenienza ad esercitare la protezione diplomatica, proprio perchè essa è espressione di un diritto dello Stato, non del cittadino.

L'importanza della protezione diplomatica si evince del resto anche dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, conclusa a

Vienna il 24 aprile 1963, che all'art. 36 comma 1 stabilisce quanto segue:

a. il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro;

b. a domanda dell'interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d'invio allorchè, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione deve parimente essere trasmessa senza indugio da tali autorità. Queste devono informare senza indugio l'interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso;

c. i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi dal cittadino dello Stato di invio, che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione, d'intrattenersi e corrispondere con lui e di provvedere alla sua

rappresentanza in giudizio. Essi hanno parimente il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato d'invio, che sia incarcerato o detenuto in esecuzione d'un giudizio nella loro circoscrizione. Nondimeno, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore d'un cittadino incarcerato oppure in stato di detenzione preventiva o di qualsiasi altra forma di detenzione, qualora l'interessato s'opponga espressamente.

Comunque la protezione diplomatica dovrebbe essere l'ultima ratio.

Ciò è peraltro anche in linea con i presupposti per accedere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che prevedono, tra l'altro, di dover aver esaurito già tutte le vie di ricorso interne.

Il problema è proprio qui: nei procedimenti in materia di famiglia, riguardando la volontaria giurisdizione, non si forma mai il giudicato.

A questo punto dobbiamo chiederci: quando effettivamente il cittadino straniero può invocare la protezione diplomatica del proprio Stato di origine in un giudizio di volontaria giurisdizione celebrato in Italia?

A mio giudizio, è chiaro che lo Stato d'origine subito può intervenire, anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in particolare nei procedimenti di separazione e divorzio, al fine ovviamente di far sentire il suo peso nel processo.

Ciò ovviamente vale anche nel caso di separazione giudiziale e di divorzio non congiunto che, pur essendo di natura contenziosa, afferiscono sempre al diritto di famiglia e dunque non si forma mai il giudicato.

Del resto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della **Convenzione ONU di New York sui Diritti del Fanciullo**: *<< In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei*

tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, ***l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione***

preminente >> ed ancora, ai sensi dell'art. II-84 comma 2 della vigente Costituzione Europea: << ***In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente*** >>.

In conclusione, quando viene calpestato il diritto di visita e/o i diritti relativi alla potestà genitoriale di uno dei genitori che sia di nazionalità straniera, è ben possibile che l'Autorità diplomatica del Paese di appartenenza intervenga in protezione diplomatica a tutela del proprio cittadino nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in particolare nei procedimenti di separazione e divorzio, anche nel caso di separazione giudiziale e di divorzio non congiunto, che non hanno, ovviamente, natura di volontaria giurisdizione.

Tutti i diritti riservati - © Copyright 2011 –

Avv. Alfonso Marra